

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 18/06/2020

FATTO

Nel 2014 la cliente ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel 2018, in seguito al pagamento di n. 49 rate; in riscontro al reclamo, l'intermediario ha offerto alla cliente l'importo di € 476,03 e ha comunicato che non sussistevano rate insolute.

La cliente ha presentato ricorso chiedendo il rimborso di € 2.834,30 a titolo di commissioni, provvigioni e spese, oltre a interessi legali dall'estinzione anticipata e spese legali quantificate in € 250,00.

L'intermediario nelle controdeduzioni afferma quanto segue:

- In data 6/05/2014 la cliente ha stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto;
- Il finanziamento è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 49, con decorrenza 31/07/2018: in tale sede, alla cliente sono stati restituiti € 155,43 per ratei non maturati;
- Nel riscontro al reclamo, sono stati offerti alla cliente € 476,03;
- Le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto sono state percepite dalla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito;



- Le commissioni di gestione sono state rimborsate, per la parte non maturata, in sede di conteggio estintivo, utilizzando i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS- IAS i quali impongono l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato;
- Le commissioni di intermediazione sono state trattenute al momento dell'erogazione e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento;
- A comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore, viene allegata alle controdeduzioni la fattura emessa nei confronti di tale soggetto, che riporta il dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono;
- Le spese legali non possono essere rimborsate in quanto l'assistenza non è necessaria nel procedimento ABF;
- Le spese di istruttoria si riferiscono a un'attività di pre-analisi, dunque prodromica alla stipula del finanziamento;
- Gli oneri erariali e le spese amministrative non possono essere oggetto di rimborso in quanto interamente maturati al momento del perfezionamento del contratto;
L'intermediario chiede, dunque, in via principale il rigetto del ricorso; in via subordinata, laddove fosse costretta ad un rimborso, di circoscriverne l'importo a quanto già offerto in sede di reclamo, pari ad € 476,03, rifiutato dal ricorrente; in via di ulteriore subordinata, ove fosse condannata a rimborsare ulteriori somme, di decurtare dal totale la somma di € 155,43 già corrisposte al ricorrente.

Nelle repliche, il ricorrente espone:

- Con sentenza dell'11/09/2019 (C-383/18) la CGUE ha stabilito che l'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore stesso;
- Sul punto, è di recente intervenuto anche il Tribunale di Torino che si è espresso in merito all'efficacia vincolante della predetta sentenza nei confronti del Giudice italiano;
- Anche il Tribunale di Napoli (sez. II, sentenza n. 1340 del 7/02/2020) ha fatto propria l'interpretazione fornita dalla CGUE nella sentenza Lexitor;
- L'intermediario ha sostenuto la natura *upfront* delle commissioni di attivazione, ma alcuni Collegi ABF hanno ritenuto che tali oneri maturino nel corso del rapporto contrattuale;
- Con riferimento alle commissioni di gestione, la previsione contrattuale chiaramente si riferisce a oneri *recurring*;
- Discorso analogo vale anche per le spese di istruttoria;
- La clausola relativa alle commissioni di intermediazione non riporta una descrizione esauriente delle attività remunerate: di conseguenza, anche tale onere è da ritenere *recurring*;
- La cliente, dunque, insiste per l'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso.

Conclude quindi per l'accoglimento delle proprie richieste.

DIRITTO

La cliente allega un conteggio estintivo che riporta 49 rate scadute su 120 complessive. È in atti copia della quietanza liberatoria che attesta l'avvenuta estinzione con effetto dal 1/08/2018.

In contratto è riportato l'intervento di una società che, all'epoca della stipula del contratto, era iscritta all'elenco di cui all'art. 106 TUB.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'altro timbro apposto sul contratto riporta il nome di un soggetto e di una società che non risultano nei registri dell'OAM.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

1. Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Importo del prestito	€ 24.730,13	Tasso di interesse annuale	5,55%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	269,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/07/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,76%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A) Spese di istruttoria				450,00	Upfront	37,76%	169,91		169,91
B) Commissioni di attivazione				968,40	Recurring	59,17%	572,97		572,97
C) Commissioni di gestione				300,00	Criterio contrattuale	***	155,43	155,43	0,00
F) Oneri intermediazione				3.002,04	Upfront	37,76%	1.133,53		1.133,53
								TOTALE:	1.876,41

L'importo è inferiore a quello chiesto dalla cliente, la quale applica per tutti gli oneri il criterio *pro rata temporis*.

In sede di riscontro al reclamo, l'intermediario ha offerto alla cliente l'importo di € 476,03, non accettato. La stessa somma è stata offerta nuovamente in sede di controdeduzioni.

La richiesta di rimborso delle spese legali è respinta, considerata la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.876,41, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA